



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Corpo Polizia Locale



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19.12.2012

CAPO I SERVIZI DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1

Disciplina del servizio

Il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato nel territorio del Comune di Montalto di Castro, mediante taxi con autovettura, noleggio di autovettura con conducente, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale, è disciplinato dalle norme del presente regolamento e dalle norme statali, comunitarie e regionali vigenti.

Art. 2

Definizione del servizio

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Detti servizi sono compiuti a richiesta del/i trasportato/i in modo né continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti in volta e volta dai richiedenti.

Art. 3

Condizioni di esercizio

I servizi di piazza (taxi) e di autonoleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 7 della L. 21/92, 6 e 7 L.R. 58/93. Per poter conseguire la licenza o l'autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo previsto dall'art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n.21.

Le licenze e le autorizzazioni sono riferite a un singolo veicolo o natante. Restano ferme le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della L. 21/92.

La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti gli spostamenti. Unitamente alla licenza il comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del comune, il numero progressivo della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo o natante.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore, dipendente ovvero sostituto, iscritti a ruolo.

Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che, in conformità alle norme del codice della strada, consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

Art. 4
Ambiti operativi territoriali

I titolari della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione Lazio, in quello nazionale e negli stati membri della comunità europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali enti lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione, per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa; ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

È consentito all'utente di accedere al servizio fuori dei luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dei luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato dal luogo di stazionamento (taxi) o dalla rimessa (n.c.c.) fino al luogo in cui è richiesto il prelevamento.

La prestazione del servizio nell' ambito del territorio comunale è obbligatoria.

CAPO II
ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art.5.
Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

Possono essere titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente i soggetti di cui gli art. 6-7 della legge 15 gennaio 1992, n.21.

Art.6
Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducente di cui all'art. 6 della L. 21/90.

Il concorso deve essere indetto entro 30 gg. dal momento in cui si siano rese disponibili per qualsiasi motivo una o più licenze ovvero autorizzazioni o in seguito ad aumento contingente numerico delle stesse.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza e a non più di una autorizzazione per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalle leggi.

Sono ammessi a concorso coloro che risultino in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo speciale della camera di Commercio di qualsiasi provincia.

Art.7
Contenuti del bando

Il bando di concorso deve obbligatoriamente prevedere:

- numero e tipo di licenze da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- le materie oggetto dell'esame;
- il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- il termine entro il quale deve essere riunita la commissione per l'esame delle domande.

Art.8
Commissione di Concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazioni

Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni il Sindaco provvede alla nomina di una Commissione di esame composta da n. 3 membri esterni ed esperti della materia, dal responsabile del servizio interessato che la presiede e dal Segretario comunale o altro dipendente, di categoria non inferiore alla C, delegato dallo stesso con funzioni di verbalizzante.

Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento del titolare.

Ogni commissario non può far parte della stessa commissione per più di due volte consecutivamente.

Il comune provvederà a disciplinare le modalità di funzionamento della commissione con apposito atto deliberativo.

La commissione svolge tutte le attività relative all'espletamento dei concorsi.

Art.9

Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate al sindaco, su carta legale.

Nella domanda devono essere indicate le generalità, il luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione a ruolo;
- possesso di eventuali titoli preferenziali;
- possesso di abilitazione professionale per la conduzione del veicolo o natante per il quale si concorre;
- iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero Registro delle imprese artigiane presso la cancelleria del Tribunale ai sensi della L. 8 agosto 1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
- proprietà o comunque piena disponibilità del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio entro i termini previsti dall'art. 14;
- sede ovvero disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- Eventuale trasferimento e/o conversione di precedente licenza o autorizzazione.

Gli interessati dovranno altresì dichiarare l'assenza di cause di impedimento al rilascio di licenza o dell'autorizzazione e in particolare:

- assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.17, comma3, della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58;

Le notizie relative a stati e condizioni richiesti per la partecipazione al bando sono rese dagli interessati a mezzo di autocertificazione resa in conformità al D.P.R. 445/2000 e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali resa nelle forme del D.Lgs. 196/2003.

Art.10

Materie d'esame

Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza ovvero autorizzazione riguardano:

- conoscenza elementare del regolamento comunale d'esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture del comune ;
- per le autorizzazioni di noleggio con natante gli elementi di toponomastica riguarderanno la conoscenza dei siti lacuali, marittimi o fluviali.

possono aggiungersi, facoltativamente , a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di una o più lingue straniere ai fini di conseguire un maggior punteggio valido solo in caso di parità complessiva tra i candidati. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame una o più lingue sulle quali intenda essere sottoposto ad esame.

Art.11
Valutazione Titoli

I titoli da valutare per il rilascio delle licenze ovvero autorizzazioni, e che costituiscono, in ogni caso, titolo preferenziale, sono i seguenti:

- precedente servizio prestato quale sostituto alla guida, dipendente ovvero collaboratore; stato di disoccupazione;
- capacità finanziaria intesa alla possibilità di dotarsi dei soli beni necessari allo svolgimento del servizio con continuità, regolarità e efficienza;
- disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- residenza nel Comune di Montalto di Castro.

Art. 12
Assegnazione e rilascio licenza o autorizzazione

Il responsabile del servizio, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza ovvero autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame cessa di validità con l'espletamento del bando. I posti in organico che dovessero risultare disponibili terminate le procedure concorsuali, dovranno formare oggetto di nuovo apposito bando per l'assegnazione.

Art.13
Commissione comunale consultiva

Il Comune costituisce e provvede a disciplinare le modalità di funzionamento della commissione consultiva per l'esercizio pubblico di trasporto non di linea esercitato nel comune stesso e per l'applicazione del relativo regolamento.

La commissione è nominata dalla Giunta Comunale. E' formata da un numero di quattro componenti così individuati:

Sindaco o delegato che la presiede; un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale ovvero a livello nazionale, e due consiglieri comunali di cui uno della della maggioranza e uno dalla minoranza designati dal Consiglio Comunale.

La commissione ha funzioni consultive in tutte le materie previste dalla legge 15 gennaio 1992, n.21, elabora proposte e studi in dette materie, deve essere obbligatoriamente sentita sulle eventuali variazioni della pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni.

La commissione dura in carica quattro anni.

Art.14
Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dalla data del rilascio o del trasferimento a qualsiasi titolo. Detto termine potrà essere prorogato motivatamente per una sola volta per un periodo non superiore a mesi due.

Art.15
**Criteri per la determinazione del fabbisogno dei servizi taxi e noleggio con conducente
Licenze e autorizzazioni**

Il fabbisogno delle licenze del servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente è determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla provincia di Viterbo con deliberazione consiliare n. 25/2006, stilati in esecuzione dell'art. 13 bis legge regionale Lazio

58/2003. Il calcolo è determinato da un'equazione dove gli elementi presi in considerazione sono:

- a) popolazione residente: 9.100 c.a. cui vanno aggiunti i flussi stagionali riconducibili ad una presenza media giornaliera di 35- 40 mila turisti per la stagione estiva con punte di 50 mila;
- b) estensione territoriale pari a 19.000 ettari, caratterizzata dalla presenza di case sparse e dalla presenza di tre grossi nuclei urbani rappresentati dalle lottizzazioni di Costa Selvaggia, Torre di Maremma e Marina di Montalto di Castro e dalla frazione di Pescia Romana situata a 12 chilometri dal capoluogo;
- c) intensità dei flussi turistici che, quale risultante del dato sub a) analizzato alla presenza del Parco archeologico e dell'oasi naturalistica di Vulci determina gli arrivi medi annui statistici (italiani e stranieri) di circa 25.000 persone;
- d) la presenza della casa di riposo e r.s.a. in località Fornello e la presenza dell'ospedale di Tarquinia;
- e) la presenza di un servizio urbano di trasporto;
- f) l' assenza di licenze per taxi e di autorizzazioni per NCC a mezzo di autovetture, motocarrozzette, natanti e vetture a trazione animale; la disponibilità di autorizzazioni per NCC a mezzo di autovetture.

I valori delle singole componenti sopra elencate valutate alla luce delle variabili individuate dalla Provincia (Fb offerta servizi di trasporto pubblico, pari a 1,10; - Fc presenza di strutture ospedaliere, pari a 1,10; - Fs stazione ferroviaria pari a 1,10; - Fd intensità flussi turistici, frazioni, case di cura ecc. pari a 1 per i taxi e 0,75 per il servizio n.c.c.) cui va aggiunta una variabile (K) pari ad 1 (uno) e riconducibile alla presenza dell'area industriale della centrale termoelettrica, determinano un fabbisogno pari a:

Taxi $N = (9.100/5.000) \times 1,10 \times 1,10 \times 1,10 + 1 + K = 4,42$

N.C.C. $N = [(9.100/6.000) + (19/50) + 1] \times 1,10 \times 1,10 + 0,75 + K = 5,25$

Avremo quindi un organico di:

TAXI .	n. 4
N.C.C.	n. 5
NATANTI	n. 2
TRAZIONE ANIMALE	n. 2

Art.16

Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 L. R. Lazio n. 58/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare (cedente) stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di decesso del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al precedente comma ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare, che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art.17

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente ha l'obbligo di:

comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto causa forza maggiore;
consegnare al competente Ufficio del Comune o al Commissariato di Polizia di Stato o alla Stazione dei Carabinieri, al termine del turno, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi faccia richiesta;
segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
in caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, sia per la salita sia per la discesa dei viaggiatori dinanzi agli alberghi, monumenti o comunque luoghi di raccolta turistici.
Sono applicabili ai titolari di licenza per vettura a trazione animale tutti gli articoli del presente Regolamento purchè compatibili con la particolarità del trasporto.

E' fatto divieto di:

interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizi sulle aree nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza ovvero autorizzazione e comunque procurarsi servizi in difformità delle disposizioni vigenti.

Art. 18

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 19

Trasporto degli handicappati

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 20

Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, gli organi comunali abilitati possono sottoporre i mezzi a visita ispettiva, onde verificare l'idoneità degli stessi a essere impiegati ai servizi cui sono destinati.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione Consultiva e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'articolo 30.

Con apposito verbale gli organi competenti certificano l'idoneità del mezzo ovvero indicano le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso dell'esercizio della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte degli organi competenti. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 21 Tariffe

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dal Comune sentita la Commissione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni impartite in materia dalle autorità competenti. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

L'importo complessivo che l'utente deve corrispondere dovrà essere indicato dal tassametro, ivi compreso eventuali supplementi, tasse e imposte. L'utente è tenuto a pagare solo quanto appare visualizzato dal display dello stesso tassametro.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 22 Turni ed orari di servizio

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco, sentite le associazioni che rappresentano le categorie interessate.

Art-23 Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto di cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali é facoltativo.

Art. 24 Forza pubblica

E' fatto obbligo di compire i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III ILLECITI E SANZIONI

Art. 25 Vigilanza

Le Commissioni Consultive Regionale e Comunali (istituite ai sensi dell'art. 15 L.R. Lazio n. 58/93) nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto pubblico non di linea. Allo scopo si avvalgono dei rispettivi Uffici regionali e comunali, possono promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 26 Diffida

Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;

non eserciti con regolarità il servizio;

non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;

muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare prescritta comunicazione al Sindaco;

si procuri il servizio nel territorio di altri Comuni;

fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che è nuovamente incorso in una qualsiasi violazione passibile di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 27 Sanzioni

Ferme le disposizioni regionali concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, od in norme regionali e statali, sono punite:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 250,00 per la violazione del terzo comma dell'articolo 3;
- con sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione del quarto comma dell'articolo 3;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 250,00 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 17;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1000,00 per la violazione del primo comma dell'articolo 19;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 250,00 per la violazione del terzo comma dell'articolo 19;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 100,00 per la violazione dell'articolo 21;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 4000,00 per la violazione dell'articolo 17, comma 2, lettera e).

La sanzione è irrogata con le forme previste dalla Legge 689/81.

Art. 28 Sospensione della licenza e/o autorizzazione

La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa da Sindaco sentita la Commissione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti norme comunitarie;
- violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- violazione di norme vigenti dal Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 27 del presente Regolamento;
- mancata ottemperanza alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non omologati e non regolarmente funzionanti;
- contravvenzione all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 58/93;
- sostituzione abusiva nel servizio di altri soggetti.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza e/o autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 29

Revoca della licenza e/o autorizzazione

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
- a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 28 del presente Regolamento;
- quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'articolo 16 del presente Regolamento;
- quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- quando il titolare o il conducente si procuri con continuità e stabilità servizi nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza.

La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente articolo 9 comma 2.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, nonché all'ufficio provinciale della MCTC, competente per territorio.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 30

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC e l'ufficio tenentario del ruolo.

Art. 31

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 14 del presente Regolamento;
- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 14 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere i titoli nei termini previsti dalla legge 21/92;
- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'ufficio tenentario del ruolo.

Art. 32

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 33

Norma transitoria

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Il presente Regolamento viene inviato per conoscenza all'Amministrazione Provinciale - settore Trasporto Pubblico non di linea.

Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dall'amministrazione comunale antecedentemente a questo regolamento conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite dalle autorizzazioni di cui all'art. 5 della legge 218/2003.